

Costituzione di Società Cooperativa Copi. 7886

Negano suu Macka Umberto S. per gran D^o 463
sia di Dio e volontà della Patria Re d'Italia. fermo 5^o 25^o
L'anno milleduecentottantaquattro questo di Verbi
del mese di Aprile in Cambiano frazione
del Comune di Saltellonentino, e precisamente
in una sala ad uso di Scuola Elementare
nello Stabile dei Baffelli.

Avanti si me ser Antonio di Benedetto Giap-
petti Notaro pubblico residente a Montaione,
altratto presso il Collegio Notarile della Provincia
di Firenze ed in presenza dei signori S. Tor-
rone, W. Schencking, G. L. P. e Signore nato e
madrato in Padova. ~~Egli~~ l'anno facto fu Antonio³
testimoni ambedue abili e cogniti si loro
personalmente costituiti i signori Giovanni Cer-
tiso figlio Andrea messadro, Covini Cingoli figlio facta
no Banocchio, Lambaro Egizio o Luigi
manchaleo negoziante, Gelli Romano fu Tran-
estio messadro, Voti Michele fu Susto
messadro, Scappini Giovanni fu Santi
messadro, Capi Stefano fu Dofredo
Banocchio, Capi Raimondo fu Francesco
polifidente e canajo, Marconini Castelmo fu
Santi messadro natii tutti nel paesolo di Cambiano



no comune di Bettollecentino, Banchelli Bindaccia fu
nato e morì nato a S. Romata Val di Botte comune di Om-
poli. Brignolli Cingalo fu Cugolino morì nato a San
Maurizio Longiano comune di Bettollecentino, lasciò Antonio
Battista del Bigallo in Firenze moradro, Gocchini Rafa-
fello fu Pietro mezzavante bottaglio, nato ad Alba
degna comune di Valfio, Gelli Zopoldo fu Petru-
go profondo baroncino, nato nel popolo di Pisa
comune di Bettollecentino, lasciò Benedetto, fu Nor-
scole nato a Arcetri comune di Montelungo messo,
Iao, Gaffi Gaetano e di Ferdinando profondo
nato a S. Gopoldo comune di Bettollecentino
lasciò S. Maria, Gaffi Vittorio, di Pietro profondo
nato a Santi Gopoldo comune di Bettollecentino
lasciò Gaffi Pietro profondo fu Benito nato
a S. Gopoldo comune di Bettollecentino, Gaffi
Luisi exente fu Gaetano profondo negoziante nato
a S. Gopoldo comune di Bettollecentino, lasciò
Camillo e Franckia moradro nato a Brusasco
comune di Empoli tutti poi dimorati nei detti
di profondo di Cambiano e Sala ad eccezione del figlio
+ n. n. figlia e figlio e figlio dimorati a Lavora e dei
figli e padre Gaffi domiciliati a Bettollecentino
rimo di quali tutti poi congiunti a me notaro o ter-
rimoni dichiarano spontaneamente di colti curli frat-

Gaffi Gaetano mi profondo e come ministro
della giustizia in proprio nome inviat
Pistoia in proprio nome inviat

come ministro inviat

Gaffi Gaetano inviat

Gaffi Gaetano inviat

I Fondazione e scopo

1º I Sottoscritti formano una Società cooperativa in nome collettivo, con la Denominazione di Cassa Cooperativa di Prestiti e con sedi in Cambiano comune di Valdelsiorantino o distretto di L. Ainiato.

2º La Società ha lo scopo di migliorare le condizioni materiali e morale de' suoi soci, fornendo loro nei modi determinati dal presente Statuto, i mezzi di denaro necessari, che essa si procaccia contrattando prestiti fruttiferi solitamente garantiti, e sans ad essi opportunità di collocare ad interesse il loro denaro tempranamente inoperato; onde colla cassa della Società sarà congiunta una Cassa di risparmio.

3º La Società avrà la durata di novant'annove anni dalla data del presente atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

II Qualità di socio, diritti e doveri dei soci

1º Appartenere alla Società possono soltanto persone giuridicamente capaci che offrano la quarant'età dell'onore e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra Società a responsabilità illimitata, e che siano iscritte nei registri della propriazione delle Arcchiezie di Cambiano e Lala, o che, pur non essendo iscritte nei detti registri, tengano nelle Pancchie di moda frequente o vi abbiano casa a loro disposizione.



Se domande di ammissione devono essere rivolte al Consiglio di Presidenza cui spetta accettarle o respingerle, e contro le deliberazioni del quale è consentito ricorso alla Commissione o Sindacato.

5^o La qualità di socio si perde: per morte, per rinuncia, per esclusione per cessazione della residenza o della dimora frequente nella Parrocchia di Cambiano e Salas, sarà escluso il socio che si faccia perseguitare in qualsiasi per prestativi avuti dalla Società, o che altrimenti si rende indegno di appartenervi.

6^o I soci hanno diritto:

a) di prendere parte alle riunioni generali della Società e di avervi voto; ma non è ammessa la rappresentanza.

b) di richiedere prestiti al Consiglio di Presidenza che li potrà accordare in quanto i mori della Società consentono, secondo le prescrizioni del presente Statuto.

c) di collocare a frutto nella Borsa Sociale il loro denaro inoperato.

7^o I soci sono obbligati:

a) a rimborsare con tutto il loro avvi, fra di essi in parti eguali, e proporzionalmente rispetto ai terri, prestiti ripartiti contratti dalla Società, e per ogni altra sua obbligazione.

b) ad osservare lo Statuto e i regolamenti della So-

Casi Gustavo mi proponi e come incaricato
della Gazzetta un proprio nome incaricato
di somministro di un proprio e come incaricato
di ricevere un proprio nome incaricato

Incognita

Gazzetta Liguria

2

cietà, e a favorirne in ogni rapporto l'interesse.

8º La cagione delle obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui il riscatto o la soluzione di un inciso si viene effettuare, il socio cessante e gli eredi si troveranno obbligati verso i Terzi per due anni dal giorno dello stesso.


III Amministrazione

Qº sono organi della Società: l'Assemblea generale, il Consiglio o Presidium, la Commissione o Sindacato ed il Cagioniere. Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti. Il solo Cagioniere potrà essere allegnata una retribuzione che dovrà consistere in una somma fissa.

10º Il Consiglio o Presidium è composto di un Presidente, di un vice Presidente e di tre Consiglieri, i quali devono essere scelti fra gli abitanti dei vari luoghi formanti le Parrocchie di Cambiano e Sala, in modo che il Consiglio possa avere conoscenza esatta della condizione di tutti i soci.

Il Presidente dura in carica quattro anni; gli altri membri del Consiglio sono rinnovati per turno biennale.

In caso di rinuncia o d'imprevedimento durevole di un membro del Consiglio, la Commissione o Sindacato elegge un supplente, il quale rimane in carica fino alla più vicina Assemblea generale che proce-



de' alla Società definitiva. La durata in ufficio dei Consiglieri Supplenti è quella di coloro che essi succongono.

11^o La Società è rappresentata giornalmente o tra giornalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci.

12^o La sottoscrizione degli atti ha forza obbligatoria per la Società, se fatta dal Presidente o vice Presidente, inoltre con un altro membro del Consiglio.
13^o Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Presidenza, e dell' Assemblea generale, ed è notario sullo Stato della Società nella riunione generale ordinaria di primavera.

14^o Il Consiglio di Presidenza si riunisce in regolare adunanza almeno una volta il mese. Sono valide le sue deliberazioni se assentate da tre de' suoi componenti e registrate nel libro delle sue adunanze. Egli deve osservare tutte le prescrizioni statutarie e le deliberazioni dell' Assemblea generale e della Commissione di Sindacato; deliberare sull' ammissione ed esclusione dei soci, sulle spese e sulle entrate e sulla coniugazione dei molti, vegliando alla puntuale loro esecuzione; contrarre, entro i limiti prescritti dall' Assemblea generale e a norma dei bisogni della Società, preventi pallivi per conto ed in nome di essa; vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere

Capi. Gastano mi propongo come missino
abbono degli organi come incaricato
per mantenere l'utile proprio e come incaricato
d'elicità nei vari consigli e comitati
lavori pubblici. Perche

Conferenza Comitato d'agricoltura

Conferenza Comitato d'agricoltura

Conferenza Comitato d'agricoltura

al collocamento libero e fruttifero dei resti di Cella,
presentare entro i tre primi mesi dell'anno il bilan-
cio del precedente esercizio all'Assemblea generale.

15º Trattanosi dell'interesse di un membro del Con-
siglio, esso deve attenersi dell'intervenire, e la deliberazione
del Consiglio deve essere sottoposta al voto della
commissione di Sindacato.

16º Per gli affari Sociali i componenti il Con-
siglio di Presidenza non contraggono, a causa del
l'amministrazione loro, una responsabilità mag-
giore di quella di ogni altro socio. Essi sono sol-
lecitati dall'obbligo di prestare cauzione.

17º La Commissione di Sindacato è composta
di un Sindaco capo e di quattro Sindaci, scelti e
rinnovati con le nomine stesse che valgono per
i componenti il Consiglio di Presidenza. In
caso di mancata di un Sindaco, la Commissione
si completa eleggendo uno fra i soci fino alla
prossima Assemblea generale che procede all'elezione
definitiva. La rappresentanza della detta Com-
missione spetta al Sindaco capo o a chi ne fa le
sue. Per la validità delle deliberazioni valgono
le nomine stesse che per quelle del Consiglio di
Presidenza.

18º La Commissione di Sindacato deve riguardare per



che la amministrazione sia condotta statutariamente, ed ogni sua prescrizione come quelle dell'Assemblea generale siano eseguite. Ha diritto di presentare in ogni momento all'ispezione dei libri della Carta, e deve riunirsi a tale scopo almeno quattro volte all'anno; specificando in un verbale i defetti che ritrovalle e provvedendo all'immediato correggimento dei crediti che appaiono mal tenuti. Se un membro del Consiglio od il ragioniere, non obtemperasse alle prescrizioni statutarie o all'avvertimento ricevuto dalla Società, ha di prendere ogni oppur uno provvedimento comprendendovi anche dell'ufficio ma deve tutto riunire all'Assemblea generale eletta perde il voto.

Ad essa Spetta, ove si tratti di cautele contro
il Consiglio, convocare e pubblicare l'Assemblea
generale, e rappresentare la Società nelle azioni
giuridiche contro il questo. Ad essa Spetta approvare,
con quelle modificazioni che credeffe opportune,
i regolamenti interni e le norme generali di ser-
vizio che il Consiglio o l'Esistenza le ha voluto
approvare e giuridicare sugli appelli contro le deliber-
azioni da esso sommistrate, per le azioni da eser-
citare in giudizio, per le quali, successe queste di
pagamento di prestiti concessi, il Consiglio stesso

Deve fede richiesta.

19º D'Assemblea generale è formata dai membri della Società e ne eleggono tutti i diritti.

Le assemblee ordinarie seguono due volte all'anno: in primavera ed in autunno: la prima entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale termina il 31 Dicembre di ogni anno. Le straordinarie qualora le richiedano il Consiglio di Presidenza o la Commissione di Sindacato, ovvero un quinto di soci mediante propulsione scritta indirizzi e scosso e motivi dirette al Consiglio di Presidenza od alla Commissione di Sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione nell'albo comunale dell'avviso con l'indicazione degli argomenti da trattare e con invito personali ai soci. Una convocazione ed assemblea devono scorrere non meno di tre né più di dieci giorni.

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci purche preso al maggioranza dai presenti. La parità di voti la proposta s'intende respinta. N° 2 D'Assemblea generale vigila tutta l'amministrazione ed in specie l'opera della Commissione di Sindacato; approva nella riunione di primavera i conti ed i bilanci, e vi elegge i Consiglieri di



Presidente ed i Sindaci, o parata di voto decisando
la sorte, e gli ufficielli elettori ineleggibili; fissa la
Somma massima dei prestiti fissati che il Consiglio
di Presidenza può contrarre per conto ed in nome del-
la Società, ed il massimo del credito che essa può
concedere ad un socio, sic in una sola volta sia
in più; fissa il tasso dell'interesse da pagarsi
puntigliosamente dai soci per prestiti loro conces-
si chiusa sempre ogni provvidenza; fissa la mul-
ta per i soci assenti dalle assemblee generali;
senza giustificazione di cui l'eventuale prodotto
andrà al fondo di riserva o capitale della Società.
M° La tenuta dei libri e la cassa sono affi-
fidati al Ragioniere, che ne è responsabile. Egli
deve seguire le deliberazioni del Consiglio di Presi-
denza, obbedire e versare, i valori e gli atti della
Società e presentare prima del 1º febbraio di ogni
anno il bilancio dell'anno precedente con tutti i
documenti giustificativi al Consiglio di Presi-
denza.

Egli non può far parte al Consiglio di
Presidente ne della commissione di Sindacato.
Deve prestare cura; ma ne può essere esonerato,
con speciale deliberazione dell'Assemblea generale.
P.P. Nel bilancio i crediti devono essere distinti nelle

M° Giacomo di Prophiro e come sindacato
Libero d'Argo e membro della
Gesuita e membro della
Cassa di Risparmio e come consigliere
della Società di Prophiro

Gautano

Capone il 1º dicembre 1861

Capone

loro diverse spese, eliminati quelli definitivamente ineligiibili e quelli mal tenuti ~~scaduti~~. Secondo il valore pagabile, e gli interessi di attivo che salgono, vi devono essere compiuti fino alla fine dell'anno che si chiude. Sarebbero non eligibili e non pagabili che posteruamente.

IV Consequimenti e impiego dei mezzi della società; e attività sociale.

23° I mezzi pecuniani della società si riuniscono mediante i prestiti che essa contrae, in cui si comprendono i denari preso o ella depositati a risparmio. Vi si aggiungono gli utili ed ogni altro eventuale provento. Quegli mezzi devono servire per concedere prestiti ai soci, per coprire le spese locali e per scopi di comune utilità.

24° La società s'intende ogni anno allestire. Non concede prestito che ai soci, e solo i denari da essi temporaneamente non richiesti vanno a frutto presso una banca di risparmio o una Banca Cooperativa popolare, ed in difetto presso un solito bancaire privato istituito o messo a punto.

25° Il Consiglio di Direzione concede prestiti ai soci nei limiti fissati dall'Assemblea generale:

- a breve termine, fino a due anni, mediante successive prolungazioni trimestrali, e senza che il socio debba

zione, sia tenuto all'atto della prorogazione e pagamento di parte di capitale da intendersi. La prorogazione non sarà concessa verificandosi i casi contemplati dal paragrafo 26.

6) al lungo termine fino a dieci anni. Questo periodo sarà da principio e fino a contraria deliberazione dell'Assemblea, ridotto a cinque anni. Il consiglio di Presidenza farà nell'atto della concessione salme sive delle rate annuali o amboro le quali potranno essere anche differibili. (aijete di legge)

In tali concessioni la società si riserva di diritto di richiedere il pagamento di tutto il prestito senza tener conto delle scadenze stabilite, qualora si avverino i casi contemplati dal paragrafo 26.

E' concesso ai soci debitori il pagamento anticipato delle singole rate e dell'intero capitale, al su conto comune. Questa forma di credito sarà per quanto riguarda un voto dell'Assemblea generale.

Altri casi di cui al paragrafo precedente sono:

a) che i prestiti fatti coi contratti della società siano derivati in massa;

b) che il socio debitore o i suoi masserotti vengano in circostanze da infirmare la sua esistenza del prestito concesso ovvero se garanze reali prestate o vengono insufficien-
ti, nel caso fornire ulteriori dati o si riunirà scali

e personali.

27^o Il buon impiego d'ogni prestito concesso dovrà essere possibilmente stabilito in precedenza e indicato in appresso.

Dopo del prestito di cui il Louis far richiesta, sarà indicato nella domanda. Dové poi il Louis, ottenuto il prestito, non ne facesse in effetto quell'atto, deve il Consiglio di Presidenza e norma dei casi chiedere al più presto la restituzione della somma prestata ovvero chiederlo dal nuovo dei loci.

28^o La somma dei crediti profittati dalla società deve esser tale da togliere per essa ogni pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malederenza, con ipoteca o con prezzo. I prestiti a breve termine potranno esser concessi sulla ~~garanzia~~ firma del Louis debitore senza alcuna garanzia; ma la somma totale dei prestiti così concessi non dovrà eccedere il massimo, che all'Assemblea generale spetterà di stabilire.

29^o Dove il Louis richiedendo prestito ha un affittuario o messo a noce, il Consiglio di Presidenza dovrà istituire nel relativo locazione, dichiarazione di riconoscere il credito che la società intenda contrarre, e di non valersi a pregiudizio d'essa del privilegio a lui concesso dall'articolo 1958 del Codice Civile.

30^o La società si studierà di far vita alle istituzioni attive a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti delle parroc-

che si rendere possibile la fondazione di associa-
zioni di consumo si venderà si produzione concedendo pre-
stato ed aperto credito all'imprenditori di esse.

31º Gli utili devono essere accumulati per intero e
formaranno il capitale proprio della Società, ad incre-
mento del quale deve unirsi ogni ulteriore provento.

Ma se servirà prima di tutto a coprire le eventuali
perdite della Società. Tanto che sia a tale entità
di bastare intieramente agli scopi che la Società
si propone, spetta all'Assemblea generale di con-
giungere i guadagni per intenti di comune utilità.

32º Il capitale della Società resta sua proprietà.
Olow non vi ha fatto personalmente alcun do-
ritto né possono chiedere la sua azione.

Ove la Società si disgregge, esso sarà depositato
presso un istituto riconosciuto come Socio per denaro
pupillare; i guadagni andranno a beneficio della congre-
gazione di Santa o di altro ente morale o generico con
limite; il capitale rimarrà intangibile finché sorga
nella Parrocchia di Cambriano e sarà una nuova
Società alla quale sarà consegnato.

V Suppositi diversi

33º Il paragrafo precedente e tutte le norme in ge-
nere che concernono il capitale sociale non possono essere
modificate se tutti i soci non vi assentano in regolare

L'Assemblea.

34^o Gli atti societari saranno pubblicati in uno dei giornali che si stampano in Firenze o altrove, da determinarsi ogni anno dall' Assemblea generale.

35^o Ogni contesa fra i soci circa alle disposizioni del presente Statuto, o circa altre questioni riguardanti la Società, sarà suddetta dall' Assemblea Generale. Contro le sentenze della quale vi è luogo a rimettere il giudizio in tre arbitri da eleggersi sulle parti, ed in effetto con le norme dell' articolo 12 del Codice o Procedura Civile. Gli arbitri desideranno anche come amichevoli complicitori, ed escluderanno ogni formalità di giudizio.

VI Disposizioni finali

36^o Nella pertanto mancata il Socio Signor Dagi, per tempo sufficiente al compimento di tutte le formalità di legge e norma del Codice o Commercio, con l' obbligo di convocare l' Assemblea generale dei soci entro dieci giorni dall' avvenimento delle pratiche e con le formalità indicate dal presente Statuto.

Il presente istituto da me notaro ricevuto e rogato, è stato scritto sotto la mia direzione ed affidato da persona di mia fiducia sopra cinque fogli di carta libera in ordine

all' articolo 978 del codice di commercio dove
pando nello scritturato pagne decotto con
piede quella alba chiusura sotto le mani lo domi-
brio, Gelli, Voli, Gatti Baimondo, Maronini, Pan-
chelli, Scali, Boukini, Gelli Recpolo, Gatti Gae-
tano e Ferdinand, Succi Vittorio e Vito, Scianti
Del Cuccio e non dagli altri associati per averci
facenti i detti moni dichiarato di non sapere
buire, Inoltre viene al margine dei cinque
fogli firmato dai signori Roffo Pietro e Vittorio
Succi e Ferdinand e Gaetano Gatti in proprio
e quali inviati dagli altri associati tutti
comparsi come sopra e di quale manio
dato in presenza dei detti moni ne fanno
lo stato in la facente dichiarazione
collare.

Sarà nelle lottoleizioni e fine peraltro
non viene dell' intero atto da me notaro
detta lettura mi pregherà dei detti moni a
tutti gli intervenuti ed associati che separa-
ramente intrepellati lo hanno dichiarato con
forme a verità e loro volere

¶ Voi si calza, Giuseppe

¶ Voi si aggiunge, Caponi Scritturale nato al.
Abbiato nel distante al Cambiano

¶ Poi si aggiunge a P. G. Giacomo Giulio fu Agostino
mo neanche mato a stracci come di Baldo
Giacchino.

¶ Poi si aggiunge a loro siuome si collaudano
in Società come segue

¶ Poi si conserva i P. Poi si calla, collocati
soltanendo e calcolati P. Poi si aggiunge appunto

¶ Poi si calla a propria soltanza e basta

¶ Poi si aggiunge a detta bala del presente sta
tuto.

Cuius mentione essere le possibili in numero
di nove e con la prima da detta e l'ottava
si calzano tre paiole; le altre poi sono
agguntive

Le quali possibili pure ho visto lettura
precedente i testimoni all'intervento i quali
se hanno confermato.

Gagliano Sambardini

Gelli Domenico

Peli Michele

Tosi Raimondo

Marcenini Serrone

Monte a Garibaldi

antonio Scali

Giovanni Ricchetti
Galli Leonida
Capo Gaetano —
Lotto 1000 lire
Ferdinando Capri
Pittore in incisione
Del turco giulio
Giusto Finizio
Emanuele Wollenberg Clerc
Gaetano Capponi Pire
Vittoriano Gatti di Varese alla Cattura
gratissimamente gratificata



Registrato gratissimamente il 20. Aprile 1884
nel N. 1. Reg. 13. fol. 100 Pubblici
di P. Ricurto
Abg.

